



Cremona, 5 Dicembre 2000

Circolare n° 169

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ' EDILE ED AFFINE IN CREMONA E PROVINCIA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: 1) - Quote orarie per il calcolo delle anticipazioni per conto Cassa Edile di Malattia e Infortunio dal 1° Ottobre 2000.

2) - Chiarimenti sulla compilazione della Denuncia mensile degli accantonamenti.

1) Quote orarie per il calcolo delle anticipazioni per conto Cassa Edile di Malattia e Infortunio dal 1° Ottobre 2000.

Facendo riferimento alla nostra precedente Circolare n° 168, dove venivano comunicati i nuovi parametri relativi al trattamento economico per malattia e infortunio o malattia professionale, di cui agli Artt. 27 e 28 del CCNL, a partire dal 1° Ottobre 2000, in seguito all'abolizione dell'accantonamento del 4,95% a titolo di riposi annui, si comunica che, in osservanza delle nuove disposizioni comunicate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, su mandato delle parti sociali nazionali, le anticipazioni per conto Cassa Edile dovranno essere determinate utilizzando i coefficienti in vigore fino al 30.09.2000, in quanto la differenza dello 0,0495, dovrà essere retribuita direttamente in busta paga anche per le giornate di assenza per malattia e infortunio.

Pertanto, le anticipazioni per malattia e infortunio dovranno essere calcolate utilizzando la seguente tabella:

MALATTIA	INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: A 0,500 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	dal 4° al 90° giorno di assenza: A 0,234 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0198 = a carico Impresa
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: A 1,000 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	dal 91° giorno in poi: A 0,045 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0124 = a carico Impresa
dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: A 0,330 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	
dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: A 0,107 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	
dal 181° al 270° giorno per le giornate non indennizzate dall'INPS: A 0,500 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	
Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS: A 0,500 = anticipazione c/Cassa Edile B 0,0495 = a carico Impresa	Per gli apprendisti i coefficienti sono gli stessi utilizzati per gli operai

In conformità a quanto indicato nella tabella, **le Imprese dovranno esporre sul modello D.O.M e D.O.I la somma calcolata con il coefficiente indicato con la lettera A.**

Il coefficiente indicato con la lettera **B** servirà per il calcolo delle indennità a carico dell'Impresa, relativamente al 4,95%.

Si precisa, pertanto, che il calcolo delle indennità di malattia e infortunio dovrà essere effettuato considerando le giornate da lunedì a sabato per le malattie e tutte le giornate di calendario per infortunio o malattia professionale, **sia per l'anticipazione per conto Cassa Edile che per la parte a carico dell'Impresa.**

Allo scopo si comunica alle Imprese e ai Consulenti che fossero venuti in possesso dei modelli con i coefficienti comunicati con la Circolare n° 168 di **non utilizzarli** per la richiesta di rimborso per malattia e infortunio oppure di modificarli riportando le vecchie quote orarie.

Si ricorda, inoltre, che le paghe da utilizzare per il calcolo delle anticipazioni di malattia e infortunio sono sempre al netto dell'E.D.R (Elemento distinto di retribuzione)

2) Chiarimenti relativi alla compilazione della Denuncia Mensile degli accantonamenti.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla compilazione della Denuncia Mensile dei versamenti si ribadisce quanto segue:

- Gli importi di Accantonamento vanno arrotondati alle 100 lire;
- Gli importi relativi al Contributo Contrattuale ed al Contributo APE vanno arrotondati alle 100 lire;
- Gli imponibili, sia parziali che riepilogativi, vanno arrotondati alle 1.000 lire;
- La scadenza per la presentazione del modello resta il 10 del mese successivo, anche se viene tollerato qualche giorno di ritardo nel caso esistano delle difficoltà nel reperimento dei dati da parte dei consulenti;
- Sul Mod. B/1 vanno compilati tutti i riquadri corrispondenti alle ore dichiarate (importi di accantonamento netto per ogni singolo lavoratore).
- Gli imponibili dichiarati sul modello riepilogativo (Mod. B) devono corrispondere alla somma degli imponibili parziali riportati sul Mod. B/1.

Si ricorda, inoltre, che la riduzione della percentuale di accantonamento dal 23,45% al 18,5%, da calcolarsi sulle ore di lavoro e sulle festività, **non ha comportato** una riduzione del salario dei dipendenti. Pertanto, la percentuale del 4,95% non più accantonata resta comunque a carico dell'Impresa da retribuire in busta paga.

Infine, si precisa che la percentuale del 4,95% va calcolata anche sui giorni di carenza per le malattie inferiori a 8 giorni e sui giorni di carenza di infortunio (da lunedì a venerdì).

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Balzarini Geom.Almiro